

— non avendo adottato le misure necessarie per far osservare il divieto di deterioramento o di distruzione dei siti di riproduzione di detta specie,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43.

4) Il ricorso è respinto per il resto.

5) La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 7 del 12.1.2015.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie**

(Causa C-2/15) <sup>(1)</sup>

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 97/67/CE — Articolo 9 — Servizi postali nell'Unione europea — Obbligo di contribuire ai costi operativi dell'autorità di regolamentazione del settore postale — Portata)

(2017/C 014/04)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

Ricorrente: DHL Express (Austria) GmbH

Convenuti: Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

**Dispositivo**

L'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che pone a carico di tutti i fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale, l'obbligo di contribuire al finanziamento dell'autorità di regolamentazione per il settore postale.

---

<sup>(1)</sup> GU C 127 del 20.4.2015.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 novembre 2016 — Simba Toys GmbH & Co. KG/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Seven Towns Ltd**

(Causa C-30/15 P) <sup>(1)</sup>

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Marchio tridimensionale a forma di cubo con facce aventi una struttura a griglia — Domanda di dichiarazione di nullità — Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità)

(2017/C 014/05)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Simba Toys GmbH & Co. KG (rappresentante: O. Ruhl, Rechtsanwalt)